




La persona come categoria bioetica

Prospettive umanistiche

a cura di Maria Zanichelli

presentazione di Antonio D'Aloia



FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



BIOETICA SCIENZA SOCIETÀ



Collana fondata e diretta da Antonio D'Aloia

Nata nell'ambito del Centro di Bioetica dell'Università di Parma, la Collana si pone come luogo di riflessione e discussione sulla pluralità di temi riconducibili oggi alla bioetica, dai progressi della scienza e della tecnologia medica alle questioni della sopravvivenza e della sostenibilità ambientale, secondo un approccio interdisciplinare e in una prospettiva di integrazione delle competenze.

In linea con le più aggiornate esperienze internazionali di ricerca e formazione specialistica, la Collana affronta le complessità di questi nuovi sviluppi, i dilemmi etici e le inquietudini sociali che essi suscitano, le sfide che rappresentano per la regolazione giuridica.

Comitato scientifico

Roberto Andorno; Vincenzo Baldini; Roger Brownsword; Stefano Canestrari; Marta Cartabia; Carlos María Romeo Casabona; Carlo Casonato; Alfonso Celotto; Beatrice Centi; Lorenzo Chieffi; Roberto Giovanni Conti; Marilisa D'Amico; Mario De Caro; Roberto Baptista Dias da Silva; Carla Faralli; Giovanni Maria Flick; Tommaso Edoardo Frosini; Silvio Garattini; Michele Guerra; Stefano Giaime Guizzi; Juan Alberto Lecaros Urzúa; Luigi Naldini; Gianluigi Palombella; Andrea Patroni Griffi; Annamaria Poggi; Ulderico Pomarici; Carlo Alberto Redi; Fernando Rey Martínez; Antonio Ruggeri; Carmela Salazar; Amedeo Santosuosso; Andrea Simoncini; Paula Siverino Bavio; Mariachiara Tallacchini; Massimo Villone; Lorenza Violini; Laura Westra.

I volumi pubblicati nella Collana sono sottoposti a un processo di peer review che ne assicura la validità scientifica.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: *www.francoangeli.it* e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

La persona come categoria bioetica

Prospettive umanistiche

a cura di Maria Zanichelli

presentazione di Antonio D'Aloia



FrancoAngeli

Il volume è stato pubblicato con il contributo dell'Università degli Studi di Parma (Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali e Dipartimento di Giurisprudenza e di Studi politici e internazionali).

*In copertina: Aldo Borgonzoni, Madre a Zagorski, 1957, olio su tela, cm 148x77
(Centro Studi e Archivio della Comunicazione, Università degli Studi di Parma)*

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

INDICE

Il diritto intorno alla persona, Antonio D'Aloia pag. 7

I.

La persona a partire dall'antichità: fonti letterarie, mediche e giuridiche

Persona e diritto, fra categorie e valori, Ulrico Agnati » 19

«*Perché è la stessa cosa, che muoia un giovane o un vecchio?*». *Età e valore della vita umana nell'Alceste di Euripide*, Massimo Magnani » 35

La cura delle persone con malattie mentali in un trattato romano di età imperiale. Un'analisi di Celso, *De medicina III*, 18, Valerio Neri » 51

Integrità dell'individuo e sacralità della persona. L'evoluzione della disciplina giuridica sull'evirazione nella legislazione romana di età imperiale, Salvatore Puliatti » 69

Umanità e personalità giuridica dei monstra in alcune fonti di epoca romana, Eugenia Franciosi » 85

II. La persona come sfida per la filosofia

- Tommaso d'Aquino, il concetto di persona e la bioetica*, Fabrizio Amerini pag. 95
- Il contributo della fenomenologia husserliana ad una teoria della persona e il suo rilievo per la bioetica*, Beatrice Centi » 113
- Identità e normatività: il personalismo di Max Scheler*, Gemmo Iocco » 129
- La persona tra universale e particolare: le diverse strategie di Hans Jonas e H. Tristram Engelhardt*, Mara Meletti » 145
- L'animalità della persona. Una questione trasversale a più dibattiti bioetici*, Simona Bertolini » 163

III. La persona di fronte alle istituzioni nelle società attuali

- La persona nell'orizzonte giuridico contemporaneo*, Maria Zanichelli » 181
- «*Ius hominum causa constitutum est*»: *diagnosi prenatale e diritto a (non) nascere*, Marco Gardini » 199
- La persona nel pensiero economico contemporaneo: profili fondativi e dimensioni in dialogo con la riflessione bioetica*, Azio Barani » 215

IL DIRITTO INTORNO ALLA PERSONA

*Antonio D'Aloia**

1. Un lavoro 'corale' sulla persona, dal punto di vista dello studioso del diritto, significa immergersi nei flussi più autentici e profondi dell'esperienza giuridica, muoversi sui grandi tornanti della teoria e della storia del diritto, e confrontarsi (o provare a farlo) con alcuni dei dilemmi e delle inquietudini del nostro tempo.

Peraltro, significa fare questo accettando la molteplicità dei punti di vista che possono adottarsi con riferimento al concetto di persona, dei fili che si dipartono da esso, e che disegnano percorsi alla continua ricerca di assestamenti ed equilibri.

In ciò sta il merito principale di questa ricerca, ben coordinata da Maria Zanichelli; un lavoro maturato nel dibattito interno ad uno dei gruppi di lavoro del Centro di Bioetica dell'Università di Parma, da un bisogno di fare i conti con una nozione straordinariamente complessa, a dispetto della sua apparente intuitività, forse una delle più complesse del diritto e dell'etica.

Per il costituzionalista, il concetto di persona è, al di là degli specifici riferimenti contenuti nelle singole disposizioni costituzionali (tra cui spiccano quelli contenuti negli artt. 3, 32, 111, 119, ma in realtà sono molte di più le disposizioni in cui vengono in rilievo le condizioni personali del soggetto, la sua personalità, la sua sfera di libertà, o che parlano comunque della persona attraverso 'nomi' differenti), il nucleo vitale attorno al quale si sviluppa il disegno di società e Stato definito dalla Carta del 1948.

Dietro le differenti etichette 'sogettive' (uomo, cittadino, tutti) che si ritrovano nel linguaggio costituzionale, la persona è – per riprendere

* Professore ordinario di Diritto costituzionale e di Biodiritto all'Università degli Studi di Parma, direttore del Centro Universitario di Bioetica.

l'etimologia del concetto ricordata da Maria Zanichelli nel suo contributo – il 'personaggio' principale della ricostruzione costituzionale post seconda guerra mondiale; il punto di fuoriuscita e di riscatto dalla disumanità della guerra e dell'Olocausto, il simbolo di quello che Capograssi chiama "il diritto dopo la catastrofe".

Al tempo stesso, la centralità della persona umana –come scrive Occhiocupo "*idea-forza, principio basilare ispiratore di tutta la Costituzione*"¹ – rinnova profondamente la visione tradizionale della teoria costituzionale dei diritti, nel fatto stesso di considerare l'uomo (appunto 'persona') come definito dalla concretezza delle sue condizioni personali (legate al sesso e all'orientamento sessuale, alla razza, all'età, alla disabilità, ...), e dalla immersione in un vissuto che è ineludibilmente 'sociale', relazionale (come dice B. Centi, nel suo contributo, la persona è "centro di un mondo circostante").

In questo senso, con l'art. 2 (e con l'art. 3, comma secondo) della Costituzione, siamo molto al di là della semplice ripetizione o dell'aggiornamento della lezione sui diritti individuali contenuta nelle carte rivoluzionarie che hanno segnato l'origine del costituzionalismo moderno. La persona è l'uomo che vive nella società (l'uomo "sociale" nell'immagine capograssiana); ha ragione Mounier² quando scrive che "*la prima esperienza della persona è l'esperienza della seconda persona: il tu, e quindi il noi, viene prima dell'io, o per lo meno l'accompagna [...] Quando la comunicazione si allenta o si corrompe io perdo profondamente me stesso*".

Il pieno sviluppo della persona umana, la formula contenuta in quella norma enigmatica e olistica che è il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione³, trasforma perciò il progetto di eguaglianza sostanziale in qualcosa in più della semplice riduzione delle sperequazioni sociali ed economiche: è la rappresentazione di un obiettivo di trasformazione sociale incentrato su una visione 'integrale' della persona, connotato di motivazioni emancipanti e 'progressive'.

Per questo, il lavoro è fondamento della Repubblica, perché il lavoro conferisce dignità 'sociale', nelle relazioni con gli altri, esprime – per usare le parole di Capograssi⁴ – "il partecipare che fanno alla faticosa

1. N. Occhiocupo, *Liberazione e promozione umana nella Costituzione*, Milano 1995, p. 55.

2. E. Mounier, *Il personalismo*, Roma 1964, pp. 48-49.

3. Sul quale sia consentito rinviare a A. D'Aloia, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributi allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Padova 2002.

4. G. Capograssi, *Su alcuni bisogni dell'individuo contemporaneo*, ora in *Opere*, vol. V, Milano 1959, p. 493.

creazione della vita sociale le singole vite individuali con la propria attività”.

2. Nella prospettiva del personalismo costituzionale i diritti non si limitano ad essere rivendicazioni individuali, più o meno perfette e tutelate. Sono diritti ‘ragionevoli’, solidali, che vanno utilizzati nella consapevolezza di quello che significano, per i ‘titolari’ e per chi ne subisce o ne osserva gli effetti.

Penso ai diritti sociali, a questo aggettivo che storicamente sembra sottolinearne una irriducibile diversità con i diritti di libertà.

Non ho mai condiviso la nettezza di questa distinzione. A volte la qualificazione di un diritto dipende dalla sua storia o dal contesto di utilizzazione, per cui uno stesso diritto può essere sociale o di libertà, o meglio può esprimere elementi astensivi o pretensivi.

È così ad esempio per il diritto alla salute, e anche per il diritto al lavoro: in entrambi i casi, siamo di fronte a contenitori complessi, dove è possibile trovare diritti individuali e libertà (di curarsi e di non curarsi, persino di ‘terminare’ la propria vita in diversi modi riconosciuti da molti ordinamenti, di scegliere il proprio lavoro secondo le attitudini e le aspettative di ciascuno, e di non lavorare) e diritti di prestazione (avere strutture sanitarie efficienti, procedure adeguate ai bisogni di salute, risorse per l’assistenza, politiche attive del lavoro).

D’altro canto, come hanno mostrato accurate indagini, tutti i diritti costano, anche quelli che consideriamo da più tempo legati ad una sfera personale di libertà. Non costano solo i diritti sociali, che tuttavia sono sempre i primi ad essere chiamati in causa quando si tratta di adottare politiche ‘anti-crisi’.

Piuttosto, la parola ‘diritti sociali’ potrebbe avere anche un significato più forte e impegnativo. I diritti sociali sono quei diritti che non solo creano coesione sociale, sono indispensabili per legare in modo solidale una comunità, ma soprattutto – più di qualsiasi altro diritto – vanno con-divisi, e in questa con-divisione, ciascuno è chiamato ad un impegno di utilizzazione ragionevole di questi diritti, a non abusarne, a riconoscere in essi un’immagine di quella solidarietà che Léon Duguit considerava “il fatto stesso della struttura sociale”, e che appunto crea un legame tra “me” e gli altri soggetti.

Forse tutti i diritti sono ‘sociali’, incorporano un elemento di solidarietà, di ‘doverosità’. Diritti e doveri insieme, d’altronde, è la grande intuizione del personalismo costituzionale.

I doveri non sono soltanto limiti o confini ‘esterni’ dei diritti, ma fanno parte di essi, concorrono a definirne il senso e il valore⁵.

L’art. 2 della Costituzione, allora, esprime perfettamente lo stacco assiologico tra la persona e l’individuo, o meglio l’evoluzione del secondo concetto nel primo. La persona, come scrive con grande acutezza N. Occhiocupo⁶, è “*compenetrata nella realtà positiva dell’ordinamento, nella concretezza dell’esperienza di vita*”, un’esperienza che è individuale e collettiva, che si realizza nelle strutture sociali di base (come la famiglia) e nella pluralità delle formazioni sociali che l’ordinamento riconosce e promuove⁷.

Infine, i diritti, agganciati alla prospettiva della ‘persona’, vanno oltre lo spazio territoriale e politico dello Stato, e della cittadinanza. Maria Zanichelli evidenzia molto bene questo ‘passaggio’ nel suo contributo: “*persona è concettualmente un valore aggiunto: essere umano è l’universale astratto, persona è l’universale concreto*”.

L’uomo, la persona di cui parla la Costituzione, non è solo il cittadino. I diritti inviolabili appartengono perciò anche al ‘non cittadino’; questo è un insegnamento che in diverse occasioni è stato ribadito dalla Corte Costituzionale (vedi, ex multis, le sentenze nn. 203/1997, 105/2001, 222/2004, 432/2005, 249/2010, 245/2011).

Non è (o non dovrebbe essere) materia di scelte politiche. È un dato costituzionale, vincolante, sicuramente difficile da sostenere e da difendere in tempi come quelli che stiamo vivendo, e di fronte ad un fenomeno migratorio che sembra assumere effettivamente dimensioni che superano la possibilità di una ordinata gestione da parte dei singoli Stati.

Non vuol dire perfetta eguaglianza in tutto tra cittadini e stranieri; questo non lo dice la Corte Costituzionale, che anzi rileva (fin dalla sent. 104/1969) che “*la basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero – consistente nella circostanza che mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo – può giustificare un loro diverso trattamento nel godimento di certi diritti, in particolare consentendo l’assoggettamento dello straniero a discipline legislative e amministrative ad hoc*”;

5. Ho espresso queste considerazioni già in A. D’Aloia, *Giustizia e società. Il ‘progetto’ della Costituzione italiana*, in *Dirittifondamentali.it*, 2012, pp. 13-14.

6. N. Occhiocupo, *Liberazione e promozione umana ...*, cit., p. 5.

7. Cfr. ancora N. Occhiocupo, *Liberazione ...*, cit., p. 66, secondo cui “*L’uomo visto dalla nostra Costituzione è l’uomo concepito nei momenti essenziali della sua esperienza, nella concretezza della sua esistenza, per quello che veramente è, che vive, opera, realizza se stesso nella società, nella sua multidimensionalità, materiale e immanente, spirituale e trascendente*”.

e che “è incontestabile che il potere di disciplinare l’immigrazione rappresenta un profilo essenziale della sovranità dello Stato, in quanto espressione del governo del territorio ... collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali ad esempio la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico, ... anche la sostenibilità socio-economica del fenomeno...”.

Nondimeno, il principio di eguaglianza, il rispetto della dignità umana, di ogni persona umana in quanto tale, a prescindere dal suo ‘status’ di cittadino o di ‘non cittadino’, da un lato richiede la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali connaturati all’idea stessa di dignità, dall’altro costituisce un ostacolo, o almeno un metro di giudizio negativo, nei confronti di una legislazione sull’immigrazione, e di una pratica politica, che siano interamente giocate su uno spartito fatto di paura e di sicurezza.

Lo straniero è – prima di tutto – un uomo, una persona, e questa identificazione è molto impegnativa, se vogliamo prendere sul serio la Costituzione.

3. Questo libro parla della persona nell’orizzonte bioetico. Per usare una metafora ‘geologica’ è un terreno dove questo concetto è sottoposto a continui e profondi ‘smottamenti’, e a deviazioni di percorso, verso nuovi significati e nuovi paradigmi.

Chi è (o può essere) persona? Fino a che punto (e da quale momento) possiamo considerare un individuo o un’entità come persona? Dove può spingersi il diritto nell’estendere il concetto (legale, giuridico) di persona?

Queste domande sono sullo sfondo dei principali conflitti e dilemmi della bioetica. E i contributi raccolti in questo volume ne danno una chiara ed interessante testimonianza.

Il tema del ‘concepito’ (e dell’embrione) continua ad essere un nodo irrisolto (come ben dimostrano i contributi di Amerini, Agnati, Zanicchelli), affidato alla sottile distinzione che il Giudice costituzionale fece, nella sentenza n. 27 del 1975 (ma v. anche la sent. 35/1997), “*fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare*”, e che tuttavia non è semplice materiale biologico (si può vedere, in questo senso, Corte Cost., 229/2015), perché – dice ancora la Corte nella decisione del 1975 – “*l’art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito*”.

Una identità inevitabilmente ‘approssimata’, che dalla questione dell’aborto ha trasferito le sue problematicità, in forme e termini inediti, sulle nuove sponde della procreazione medicalmente assistita e della possibilità (e dei limiti) della ricerca sugli embrioni, soprattutto quelli ormai non più destinati o destinabili all’impianto (i cd. embrioni ‘soprannumerari’, resi di fatto ‘ordinari’ e numerosi dal duplice intervento della Corte Costituzionale con le sent. nn. 151/2009 e 96/2015, che hanno eliminato prima il rigido principio del numero massimo di embrioni da produrre e del contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti, e poi il divieto di diagnosi genetica pre-impianto).

Le nuove tecniche di procreazione rischiano di trasformare evidentemente la libertà di procreare in un diritto ‘a qualunque costo’, e con qualunque mezzo: non solo la fecondazione eterologa, ma la maternità surrogata (per la quale il divieto formalmente resiste, ma è sostanzialmente ‘assediato’ ed eroso dall’orientamento giurisprudenziale, non solo europeo, sull’interesse supremo dei figli, ancorché nati da una procedura di surrogazione di maternità, a non interrompere il rapporto affettivo con la famiglia che li ha accolti). Emerge sotto traccia (ma poi nemmeno tanto sotto traccia), nella giurisprudenza sulla responsabilità del medico che non informa la donna dei rischi connessi alla possibile nascita di un figlio malato, non mettendola nella condizione di effettuare una scelta abortiva, la configurabilità di un diritto ad avere un figlio (solo se) sano, mentre la legge 194 evita ogni automatismo tra malformazione del feto e decisione di interrompere la gravidanza.

Dobbiamo riflettere se non ci sia *troppo diritto e troppi diritti* attorno alla nascita. Ricorda acutamente Agnati, “*come si può avere diritto a una persona? Un figlio si desidera e si accoglie, non è una cosa su cui esercitare una sorta di diritto di generazione e proprietà*”.

L’ultimo stadio di questa pressante giuridificazione del momento iniziale della vita ci pone davanti ad un conflitto che sembra addirittura ‘impensabile’. La vita può essere in sé un danno, anche quando l’alternativa è la non vita? È prospettabile un diritto di non nascere se non sano? E questo diritto può essere azionato non solo contro i medici ma finanche contro i propri genitori, con l’effetto di trasformare l’aborto, in alcune circostanze, in un vero e proprio dovere?

Gardini ci porta in questo drammatico conflitto, avvertendo che “*si rischia di entrare in una fase dove vi sono esistenze che non solo possono, ma debbono essere fermate prima della nascita*”.

Com’è noto, la Suprema Corte di Cassazione, nel 2015, ha apparentemente chiuso il conflitto (aperto da una risalente sentenza del tribunale

di Piacenza del 1951, magistralmente annotata da Francesco Carnelutti, il quale sottolinea come “*senza l'inadempimento il preteso danneggiato anziché più avrebbe meno di quello che ha perché non avrebbe, anzi non sarebbe nulla*”), affermando che “*la tesi ammissiva, in subiecta materia, incorre in una contraddizione insanabile: dal momento che il secondo termine di paragone, nella comparazione tra le due situazioni alternative, prima e dopo l'illecito, è la non vita, da interruzione della gravidanza. E la non vita non può essere un bene della vita; per la contraddizione che nol consente*”.

Molto profondo e ‘sfidante’ è il passaggio in cui la Corte avverte del “rischio di una reificazione dell'uomo, la cui vita verrebbe ad essere apprezzabile in ragione dell'integrità psico-fisica”.

Non sarei così sicuro però che il discorso è chiuso.

Nella pronuncia richiamata la Corte sviluppa la sua motivazione attorno al carattere supremo e ‘indisponibile’ del bene della vita, “presupposto stesso del diritto”, “il bene per eccellenza, al vertice della scala assiologica dell'ordinamento”. C'è un parallelo con l'inconfigurabilità giuridica del diritto al suicidio assistito; oggi però, la Corte Costituzionale, nella controversa ordinanza 207/2018, ha aperto un varco al riconoscimento del diritto a morire per mano di altri.

La vita di una persona, quando è segnata da condizioni patologiche inguaribili, e da sofferenze fisiche e psichiche intollerabili, può essere abbandonata, non solo rifiutando o rinunciando a terapie e trattamenti sanitari (come la stessa nutrizione e idratazione artificiale), ma appunto chiedendo di essere aiutato a morire, mediante la prestazione di un farmaco univocamente e direttamente rivolto a questo fine.

È una svolta significativa (almeno da noi) rispetto al modo di considerare la vita nelle cd. ‘scelte tragiche’, secondo l'espressione di Guido Calabresi.

Vita, dignità, i due grandi denotati della persona, si trovano esposti ad un processo di soggettivizzazione, nel quale entrano pesantemente quelli che Dworkin chiamava gli ‘interessi critici’ di ciascuno, il suo modo personale e inimitabile di pensare la vita, di ‘sentire’ la dignità, di giudicarle entrambe sulla base delle proprie condizioni soggettive.

Come scrive nel suo contributo, con grande efficacia, Beatrice Centi, “*la vita soggettiva può rivolgersi alla vita oggettiva e darne un giudizio negativo, che non riguarda però la vita in generale, ma anzi esprime rispetto per essa, proprio per il volerla vita piena, e per il volere, da parte del soggetto, esercitare tutte le capacità proprie del vivere, compresa quella di valutare il vivere in una data situazione*”.

Penso, nel leggere questo passo, alle parole con cui Piergiorgio Welby chiese con una lettera l'intervento del Presidente della Repubblica, parole dense di attaccamento alla vita, e ciò nonostante altrettanto sicure di voler chiedere la morte; ovvero al percorso sofferto di maturazione dell'idea suicidiaria da parte di Fabiano Antoniani, anche qui non tanto per un desiderio di morire quanto per un bisogno ormai irrealizzabile di una vita che non fosse fatta solo di un dolore senza speranza.

Sono domande alle quali è difficile dare una risposta; non ci sono sicurezze, almeno non dal mio punto di vista.

È inevitabile questo slittamento (comunque mai 'assoluto', come dimostra in tema di dignità la recentissima sentenza della Corte Cost. n. 141/2019 sulla prostituzione) della vita e della dignità verso una dimensione soggettiva, personale. Al tempo stesso, è rischioso. È complicato capire come e quali confini possono essere tracciati.

Quello che è certo è che, a prescindere da questi stati di debolezza o di precarietà, siamo di fronte a 'persone', nel senso (ben sottolineato da Maria Zanichelli) che *"dire persona sia un modo di riconoscere la speciale dignità e meritevolezza di protezione di ogni membro della specie umana, a prescindere dalle sue condizioni biologiche ed esistenziali contingenti, anzi con una speciale attenzione proprio a quei casi in cui la vita umana è più indifesa o esposta a violazioni"*.

La decisione della Cassazione sul caso Englaro è, su questo punto, assolutamente netta e condivisibile: anche nella situazione estrema in cui versava la Englaro, essa era una *"persona in senso pieno, che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita e dal diritto alle prestazioni sanitarie ..."*.

4. La bioetica, fin dalle origini del 'nome' (con il celebre saggio di Van Rensselaer Potter del 1971, *"Bioethics: Bridge to the future"*), ha sempre avuto due versanti: quello legato alla medicina, alla genetica, alla salute dell'uomo da un lato; e quello legato all'ambiente, alla sopravvivenza dell'uomo nel contesto naturale ed ecologico, al rapporto tra l'uomo e questi (eco)sistemi dall'altro.

Oggi questo secondo versante, rimasto per molti anni in ombra, sembra fortemente rilanciato dalle preoccupazioni sul destino del pianeta e dai rischi di cambiamenti catastrofici dei contesti climatici e ambientali.

Per rimanere nella cornice tematica di questo volume, la bioetica ambientale offre uno spaccato assai rappresentativo delle potenzialità espansiva del concetto di persona, e del suo uso in funzione protettiva di determinati interessi ed esigenze.

Il movimento segue anche qui una dinamica ‘per approssimazione’ o ‘fanzionale’. Ma d’altronde, il diritto si muove spesso attraverso finzioni, che sono semplicemente un modo per catturare la realtà, per ricondurla alle categorie giuridiche, per rappresentarla in termini che sia possibile, per il diritto, regolare e classificare, per tutelare più intensamente beni e interessi.

E così lo status di persona (legale, giuridica), o alcune sue caratteristiche e implicazioni ‘parziali’, possono essere assegnati o riconosciuti ad un fiume, ad un bene ambientale come la foresta amazzonica, al clima, alla natura globalmente intesa (la ‘Pachamama’ nelle recenti costituzioni dei paesi andini), agli animali, alle generazioni future; correttamente Simona Bertolini nota che *“la persona umana è l’unico agente, ma non l’unico paziente morale”*.

La *keyword* della bioetica ambientale è ‘sostenibilità’, concetto che Barani vede sottoposto *“ad una rivoluzione copernicana [...] dalla sostenibilità come criterio economico alla sostenibilità come criterio etico per uno sviluppo autenticamente umano, all’insegna non dell’averne di più, ma dell’essere di più”*.

In questi casi, abbiamo ‘cose’ o ‘astrazioni’ (come le generazioni future) che vengono trattate (come si è detto ‘parzialmente’, ‘approssimativamente’) *come* persone, perché il diritto ha bisogno di tutelarle, e lo fa utilizzando le sue risorse più importanti.

Possiamo avere però anche oggetti o sistemi ‘agenti’, che proprio per il fatto di agire nello spazio umano e di prendere decisioni che possono avere connotati o ricadute morali, pongono il problema di come classificarli sul piano giuridico.

Cosa o chi sono i robots o i ‘sistemi autonomi’ che operano su base algoritmica e secondo logiche di intelligenza artificiale? ‘Oggetti’, ‘soggetti’, ‘sistemi agenti’, secondo la incerta definizione della Risoluzione europea sulla robotica?

Quasi 30 anni fa Lawrence Solum⁸, immaginando uno sviluppo tecnologico che oggi sembra effettivamente più vicino, si poneva proprio questa (apparentemente) ‘incredibile’ domanda: *“could an artificial intelligence become a legal person?”*

Non è ancora il momento di dare una risposta definitiva⁹. Intanto però, nei laboratori di mezzo mondo si lavora sulla simulazione delle

8. In *Legal Personhood for artificial intelligence*, in «North Carolina Law Review», n. 4/1992, p. 1231 ss.

9. Ho provato a parlarne, più approfonditamente, in A. D’Aloia, *Il diritto verso “il mondo nuovo”. Le sfide dell’Intelligenza Artificiale*, in «Biolaw Journal», n. 1/2019, p. 3 ss.

reazioni emotive da parte degli *artificial agents*; e il machine learning ci mette davanti a macchine la cui autonomia ‘operazionale’ si allontana sempre più dalla programmazione e dalla stessa previsione da parte dei ‘coders’. Inoltre, cresce in modo esponenziale l’impiego di questi ‘artefatti’ nei campi della sanità, dell’assistenza alle persone vulnerabili, e la conseguente integrazione con le persone umane, che può generare quella che il costituzionalista Jack Balkin¹⁰ chiama ‘social valence’ o ‘substitution effect’, nel senso che l’incontro tra umani e *robots* può portare i primi a proiettare sui secondi emozioni, desideri, responsabilità, obiettivi, in modo analogo a quanto è avvenuto ad esempio nel rapporto con gli animali.

Per Balkin, questo effetto di ‘sostituzione’ può essere incompleto, instabile, opportunistico; ma non si può escludere che abbia un riflesso sulla sistemazione giuridica di tali “tools/subjects”, sulla loro considerazione/qualificazione in termini culturali e sociali.

5. Per chiudere, ritorno al titolo di questa breve prefazione.

La persona è il centro attorno al quale si sviluppa e si definisce l’esperienza giuridica. Non è un rapporto ad una sola direzione.

Il diritto può ‘lavorare’ su questo concetto, definendo nuovi status e titoli di protezione che vengono costruiti a partire dal parametro della persona umana, ampliandone il raggio di escursione. Al tempo stesso la nozione di ‘persona’ ha una sua oggettività ‘pre-giuridica’, una sua dimensione intrinseca, che a sua volta avanza verso il diritto la richiesta di limiti e di meccanismi di tutela, e più in generale di ‘riconoscimento’.

Di questo doppio movimento, il libro che ho l’onore di presentare offre una traccia molto interessante e meritoria.

10. J. Balkin, *The Path of Robotics Law*, in «California Law Review», vol. 103, 2015, pp. 56-58.

I.

LA PERSONA A PARTIRE DALL'ANTICHITÀ:
FONTI LETTERARIE, MEDICHE E GIURIDICHE

PERSONA E DIRITTO, FRA CATEGORIE E VALORI

*Ulrico Agnati**

1. Introduzione

Il significante ‘persona’ raccoglie una stratificazione di significati giuridici connessi alle differenti funzioni che il vocabolo ha svolto nel corso di un impiego plurimillenario. Uno snodo rilevante data al II secolo d.C. quando Gaio, nella sua attività di insegnamento, si avvale del sostantivo *persona* come di una ‘categoria’ neutra, dal valore puramente descrittivo, utile a spiegare, insieme ad altre categorie, la realtà sociale e giuridica romana. La funzione di *persona* nella sistematica di Gaio è quella del *genus*, perché Gaio applica (*infra* § 3) lo schema genere-specie nell’ordinare e descrivere il diritto romano, avvalendosi di un approccio che si ritrova nelle classificazioni naturalistiche.

Nella tradizione occidentale questa funzione tassonomica e descrittiva risulta affiancata da una funzione assiologica di persona, in ragione di un apporto valoriale imponente, di matrice extragiuridica: «persons are forms of life towards whom one feels, or should feel, morally responsible to the highest degree»¹. Gli apporti valoriali trasfusi nel significato del termine hanno restituito al discorso giuridico un vocabolo rinnovato: ‘persona’ risulta il soggetto titolare di diritti, incorporando il «diritto alla intangibile dignità umana»².

* Professore associato di Fondamenti del diritto europeo all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

1. M. Ancillotti, *The Value of the Pre-Person. Potentiality, Person-Maker Criteria, and Social Dimension*, in «Journal of Philosophy of Life» 3.3, 2013.

2. F. Casavola, *Introduzione in Persona. VI Convegno culturale di Studium*, in «Studium» 91.4-5, 1995, p. 513; vd. N. Occhicupo, *Una intesa lungimirante: la centralità della persona*, in «Nuova Antologia», 619, f. 2287, 2018, pp. 29-39.